



**Istituto Tecnico Economico
Giovanni Battista BODONI**

V.LE PIACENZA N. 14 - 43126 PARMA
www.bodoni.gov.it mail: prtd04000q@istruzione.it
tel. 0521.986837 fax 0521.987002

Regolamento di disciplina

Approvato e deliberato dal Consiglio di Istituto il 17/04/2019

DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

DIRITTI

- Art.1 L'I. T. E. "G. B. Bodoni" è una Comunità scolastica orientata alla crescita e alla promozione umana degli studenti, fondata sul dialogo ed ispirata ai principi della democrazia e della solidarietà, del rispetto della legalità. La comunità Scolastica fonda l'azione educativa sulla relazione prioritaria studente/famiglia-scuola.
- Art.2 L'Istituto garantisce a ciascuno studente una formazione culturale e professionale di qualità, nel rispetto e nella valorizzazione degli orientamenti personali e delle identità culturale e religiosa di ciascuno. Il diritto all'apprendimento è garantito a ciascuno studente anche attraverso percorsi individualizzati (recupero, approfondimento) tesi a promuoverne il successo formativo.
- Art.3 Sin dall'inizio del curriculum lo studente è inserito in un percorso di orientamento, teso a consolidare attitudini e sicurezze personali, senso di responsabilità, capacità di scelta, tra i diversi indirizzi dell'Istituto o tra le proposte di formazione presenti sul territorio. Alla fine del curriculum lo studente anche attraverso esperienze di alternanza scuola – lavoro avrà la possibilità di accostare problematiche relative all'inserimento nel mondo del lavoro; verrà inoltre informato sui percorsi universitari, sulle occasioni di formazione, legate al territorio per poter operare scelte consapevoli.
- Art.4 La valutazione deve essere trasparente e tempestiva: lo studente deve essere informato sui criteri di valutazione e i conseguenti livelli delle prove individuali: orali, scritte e pratiche, nonché sui criteri di attribuzione dei crediti formativi e del credito scolastico. Lo studente ha diritto a vedere i propri elaborati scritti (compiti, verifiche, esercitazioni) debitamente corretti, entro dieci giorni dallo svolgimento della prova, salvo gravi impedimenti del docente, o cause di forza maggiore (p.e.: sospensione delle lezioni). Le valutazioni, orali e scritte, di interperiodo, quadrimestrali, di scrutinio finale, hanno carattere personale.
- Art.5 I dati e le notizie di natura personale riguardanti la salute, il credo religioso, la situazione familiare degli studenti sono rilevati in ambiente scolastico solo se significativi per l'attività formativa e con la garanzia di massima riservatezza. (obbligo del segreto d'ufficio)
- Art.6 Gli studenti hanno diritto ad esprimere il loro parere sul regolamento della scuola, sul PTOF e su altri argomenti inerenti la vita scolastica, promuovendo assemblee di classe e consegnando al Dirigente scolastico le loro proposte, che dovranno essere tenute in debito conto.
- Art.7 Ogni studente all'atto dell'iscrizione ha diritto a conoscere il Piano dell'offerta formativa e il Regolamento d'Istituto, che devono essere presenti sul sito della scuola. Gli studenti e le loro famiglie hanno il diritto all'informazione sulle risorse finanziarie e sulle spese relative ai progetti realizzate dall'istituto, potendo accedere al bilancio preventivo e consuntivo della scuola, così come approvati dal Consiglio di Istituto.
- Art.8 Gli studenti, attraverso i loro rappresentanti, possono proporre, nel quadro del Piano dell'Offerta Formativa, al Collegio dei Docenti e al Consiglio di Istituto attività

aggiuntive in sintonia con i loro interessi. Il Collegio dei Docenti e il Consiglio di Istituto devono deliberare in merito alle proposte degli studenti.

Art.9 Gli studenti sono tenuti ad osservare, oltre al presente regolamento, anche gli altri regolamenti, le norme riguardanti la sicurezza e quelle riguardanti la privacy.

Art.10 Il Dirigente Scolastico, informati il Presidente del Consiglio d'Istituto e i rappresentanti degli studenti, può sospendere l'efficacia dei regolamenti d'Istituto per motivi d'urgenza e necessità, per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, dando prescrizioni alternative con circolare.

Art.11 Gli studenti possono affiggere comunicazioni negli spazi loro assegnati, e ne sono responsabili. Le comunicazioni anonime verranno rimosse.

Art.12 I regolamenti d'Istituto sono pubblicati all'albo della scuola e sul sito della scuola. Tale pubblicazione costituisce di per sé idonea informazione agli studenti e alle famiglie.

DOVERI

Art.13 Gli Studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo d'Istituto, dei Docenti, del Personale della scuola, dei compagni, e di tutti coloro che svolgano attività all'interno dell'Istituto, lo stesso rispetto anche formale che richiedono per se stessi. Ognuno ha il dovere di un comportamento rispettoso, corretto e diligente. La disciplina è affidata all'autocontrollo degli studenti e alla responsabile vigilanza dei Docenti, del Personale non docente e del Dirigente scolastico. Non sono tollerati atti di violenza, fisica, psicologica o verbale, nei confronti di chiunque. Verranno sanzionati con la sospensione di almeno un giorno, senza possibilità di commutazione in pena alternativa, atti di violenza (fisica, psicologica o verbale) nei confronti di chiunque, furti o sottrazione di beni altrui, gravi manifestazioni di intolleranza.

Art.14 A norma delle vigenti disposizioni di legge, non è consentito fumare all'interno e all'esterno dell'Istituto, pertanto ai trasgressori saranno applicate le sanzioni di legge.

Art.15 I telefoni cellulari vanno mantenuti spenti durante lo svolgimento delle attività didattiche in tutto l'istituto, fatti salvi gravi motivi familiari autorizzati per iscritto dal Dirigente o da un suo delegato. È vietato usare a scuola apparecchi di foto-video-riproduzione (compreso videofonini) anche nelle aree comuni, salvo esplicita autorizzazione scritta del Dirigente scolastico. Il telefonino, se usato in classe, viene consegnato dallo studente al docente che ha rilevato l'infrazione e che appone una nota disciplinare; l'apparecchio viene restituito al termine della mattinata alla famiglia (o allo studente stesso se maggiorenne), previa firma dell'apposita dichiarazione; in caso di reazione scorretta nei confronti del docente che ha rilevato l'infrazione (es.: rifiuto di consegnarlo, risposta maleducata, ...) lo studente verrà sanzionato, salvo maggiori sanzioni penali, se recidivo, con la sospensione per uno o più giorni. L'effettuazione di fotografie o di riprese filmate nella scuola, senza autorizzazione, specie se diffuse in Istituto o fuori dell'Istituto con qualsiasi mezzo, comportano la sospensione dalle lezioni, salvo maggiori sanzioni penali in base alla normativa vigente.

- Art.16 E' preciso dovere civico rispettare gli ambienti, gli arredi, il materiale didattico e bibliografico e gli spazi esterni, che sono beni dell'intera comunità scolastica.
- Art.17 Di eventuali perdite o danneggiamenti sono chiamati a rispondere, salvo maggiori sanzioni penali, coloro che li hanno provocati. Qualora non sia possibile risalire ai diretti responsabili il risarcimento sarà effettuato da tutti coloro che abbiano utilizzato i materiali e danneggiato la struttura.
- Art.18 L'istituto non risponde di beni, preziosi, oggetti personali lasciati incustoditi o dimenticati, pur cercando di evitare il più possibile fatti incresciosi di furti, mediante la vigilanza del personale. Pertanto tutte le componenti scolastiche sono invitate a non lasciare incustoditi oggetti personali e a non portare a scuola oggetti preziosi o beni costosi o elevate quantità di denaro.
- Art.19 Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. Per essere scrutinati, gli studenti devono frequentare almeno il 75% dell'orario annuale previsto dal PTOF ed effettivamente svolto dai docenti, salvo diverse disposizioni di legge. Ai fini del conteggio delle assenze non vengono computate le assenze dovute a cause di forza maggiore (nevicata eccezionali, sciopero generalizzato dei docenti), o quelle per le quali non è richiesta giustificazione. Assenze prolungate dovute a gravi situazioni di salute (ricovero ospedaliero, convalescenza post-operatoria...) o ad attività lavorativa, purché documentate, non sono considerate ai fini dell'ammissione allo scrutinio, purché le assenze complessive non superino in ogni caso il 50% dell'orario annuale previsto dal PTOF ed effettivamente svolto dai docenti.
- Art.20 L'Istituto è aperto agli studenti a partire dalle ore 7,40. Il Dirigente, specialmente nel periodo invernale, può consentire l'ingresso nell'atrio dell'istituto a quegli studenti provenienti da fuori città i cui mezzi di trasporto arrivano in viale Piacenza prima di quell'ora. Gli studenti devono trovarsi in aula al primo segnale di inizio delle attività, e comunque non oltre il secondo segnale.
- Art.21 Colui che si presenta dopo l'inizio delle lezioni, ma comunque prima dell'inizio della 2a viene ammesso dal docente. Solo eccezionalmente lo studente sarà ammesso dopo la prima ora di lezione, e sempre entro l'inizio della terza ora, e solo in presenza di puntuale documentazione. L'entrata dopo l'inizio della terza ora deve essere autorizzata sempre dalla vicepresidenza.
- Art.22 Possono essere giustificate entrate in ritardo fino ad un massimo di dieci all'anno (salvo in presenza di documentazione adeguata). Una eventuale certificazione scritta per visita medica o ambulatoriale va comunque sempre considerata un ritardo, ma non viene conteggiata nel novero delle dieci entrate in ritardo di cui sopra. Tale certificazione dovrà essere consegnata personalmente dallo studente in vicepresidenza. All'undicesimo ritardo il coordinatore di classe proporrà al Dirigente scolastico la sanzione dell'ammonizione scritta, ovvero, specie in caso di recidiva, proporrà al consiglio di classe la sanzione della sospensione dalle lezioni di un giorno.
- Art.23 L'uscita anticipata può essere concessa solo eccezionalmente ed in caso di motivata e seria necessità all'inizio dell'ultima ora di lezione. La richiesta di uscita anticipata va presentata in vicepresidenza entro la 1° ora di lezione, deve essere autorizzata dalla

Dirigente Scolastica o suo collaboratore/delegato. In caso sia presentata dopo la prima ora e a scuola non sia più presente né il DS né il collaboratore/delegato lo studente non potrà uscire. Nessuno studente è autorizzato a lasciare l'istituto anticipatamente. Lo studente minorenni deve essere sempre accompagnato da un genitore o da altra persona da lui espressamente delegata tramite compilazione del modulo e documento d'identità allegato. Lo studente maggiorenne è autorizzato a lasciare l'Istituto solo all'ultima ora di lezione; la sua uscita in ore precedenti può essere autorizzata solo se adeguatamente documentata e autorizzata. Gli studenti impegnati in Campionati dilettanti dovranno richiedere il permesso di uscita anticipata, firmato da un genitore, presentando la richiesta della Società, corredata dal calendario sportivo. Potranno altresì essere richiesti, con domanda scritta al Dirigente scolastico entro i primi giorni di lezione, permessi permanenti di uscita anticipata per motivi di trasporto debitamente documentati, e purché non vi siano corse di linea nei successivi 30'.

Art.24 Ogni assenza per malattia o motivi familiari deve essere accompagnata da regolare dichiarazione da parte dei genitori in modo tale da giustificarla.

Art. 25 Le assenze, i ritardi e le uscite numerose e/o metodiche costituiscono mancanza disciplinare di cui il Consiglio di classe deve tenere conto nell'attribuzione del voto di condotta e potranno essere motivo di sanzione disciplinare.

Art. 26 Nel corso della lezione lo studente può lasciare l'aula solo per gravi motivi e comunque per breve tempo con il permesso preventivo dell'insegnante responsabile: non è comunque consentito lasciare l'aula durante la prima ora, la quarta ora, nei quindici minuti antecedenti e successivi l'intervallo. E' consentita l'uscita dall'aula solo ad uno studente per volta. Lo studente non può sostare nei bagni, nei corridoi e negli atri durante le lezioni.

Art.27 In caso di sciopero la scuola qualora gli studenti debbano essere mandati a casa prima del termine delle lezioni per impossibilità di assicurare la vigilanza, per i minori sarà cura dei genitori ritirarli da scuola, per i maggiorenni sarà sufficiente la richiesta dello studente. Alle famiglie verrà dato preavviso dello sciopero con almeno tre giorni di anticipo tramite comunicazione scritta attraverso i propri figli e on line sul sito dell'istituto(e registro di classe).

Art.28 In caso di assemblea sindacale del personale docente ed ATA le lezioni potranno terminare anticipatamente; anche in questo caso, verrà seguita la medesima procedura di cui all'articolo precedente per quanto riguarda la comunicazione; gli studenti dovranno consegnare, il giorno dell'assemblea per l'uscita anticipata, al docente della prima ora il talloncino con la firma del genitore. Lo studente, sprovvisto di tale talloncino, sarà trattenuto a scuola sino al termine delle lezioni.

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

Art.29 (Mancanze disciplinari) Gli studenti sono tenuti ad avere un comportamento corretto verso tutti i soggetti che operano nella scuola, nel rispetto delle persone e delle cose: debbono inoltre osservare i regolamenti dell'istituto, la cui violazione è sanzionata secondo le norme del presente regolamento. Costituiranno comunque mancanze disciplinari i comportamenti che promuovano od operino discriminazioni per motivi riguardanti convinzioni religiose, morali e politiche, estrazione sociale, stato di salute, razza e sesso. Saranno considerati particolarmente gravi gli episodi che comportino violenza fisica o psicologica nei confronti delle persone, indipendentemente dai profili di responsabilità civile o penale che eventualmente ne conseguano. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola: è pertanto loro dovere osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza in vigore nell'istituto. Gli studenti sono tenuti ad un abbigliamento e ad un linguaggio adeguati all'ambiente scolastico.

Art.30 (Responsabilità disciplinare). La responsabilità disciplinare è personale: le sanzioni disciplinari non influiscono sulla valutazione di profitto, ma contribuiscono a determinare il voto di condotta. Ogni studente può essere richiamato oralmente ai doveri di correttezza e rispetto da parte di un qualsiasi adulto in attività di servizio presso l'Istituto. La segnalazione di comportamenti contrari ai regolamenti d'istituto può provenire da tutte le componenti della comunità scolastica, e dagli adulti che svolgano attività a qualsiasi titolo all'interno dell'istituto.

Art.31 (Sanzioni disciplinari). Le sanzioni disciplinari sono di norma individuali e sono attribuite tenendo conto della situazione personale dello studente. Lo studente ha diritto ad esprimere il proprio punto di vista in merito all'episodio contestatogli, prima dell'irrogazione della sanzione durante la seduta del consiglio di classe allargato. Lo studente sarà accompagnato dai genitori. L'elenco delle sanzioni è il seguente:

- a) ammonizione verbale del docente (irrogata dal docente);
- b) ammonizione scritta annotata sul registro di classe (irrogata dal docente); in presenza di più ammonizioni scritte, il docente coordinatore convoca la famiglia;
- c) ammonizione scritta sul registro di classe con comunicazione all'interessato e alla famiglia e inserimento del documento nel fascicolo personale (irrogata dal Consiglio di classe allargato);
- d) allontanamento temporaneo dalle lezioni (sospensione) per periodi non superiori a quindici giorni per gravi o reiterate infrazioni (irrogata dal Consiglio di classe allargato);
- e) allontanamento temporaneo dalle lezioni (sospensione) per periodi superiori a quindici giorni per gravi o reiterate infrazioni (irrogata dal Consiglio di istituto);
- f) allontanamento dalle lezioni (sospensione) sino al termine dell'anno scolastico (irrogata dal Consiglio di Istituto).

Sono considerati aggravanti la recidività, i comportamenti contrari alle norme di sicurezza e le trasgressioni commesse in attività che si svolgono fuori dall'Istituto (visite d'istruzione, stages, manifestazioni, ecc) e soprattutto gli atti di violenza, anche tentata, verso altre persone.

Art.32 (Convertibilità delle sanzioni). In alternativa alle sanzioni di cui all'art. 31, lettera d, del presente Regolamento, allo studente viene offerta la possibilità di svolgere attività compensative (riordino biblioteca, ricerche per la classe, pulizia dei banchi o dei cortili, piccola manutenzione, sistemazione di spazi, aiuto a persone in difficoltà, o altre attività considerate di valore educativo). Tali attività sono proposte allo studente e alla famiglia dal medesimo organo che ha disposto la sanzione, in modo proporzionale alla mancanza disciplinare.

Art.33 (Comunicazioni alle famiglie). Avendo i provvedimenti disciplinari finalità educativa ed essendo gli stessi volti al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, delle infrazioni e delle relative sanzioni verrà data comunicazione ai genitori.

Art.34 (Ammonizione). L'ammonizione scritta con comunicazione alla famiglia è il provvedimento disciplinare più lieve, ed è irrogata, previo rapporto di un docente o di personale dell'Istituto, ed ascoltate le ragioni dello studente da parte del coordinatore di classe. Tutte le ammonizioni possono essere impugnate innanzi all'organo di garanzia dell'istituto.

Art.35 (Lavori utili alla comunità) Il Consiglio di classe, in aggiunta all'ammonizione scritta o in luogo della stessa, sentite le famiglie degli studente interessati, può irrogare la sanzione di svolgimento di lavori utili alla collettività dentro la scuola o fuori di essa (previa convenzione con associazioni di volontariato, altre scuole o enti).

Art.36 (Sospensione). La sospensione si applica in caso di gravi o reiterate mancanze disciplinari, per un periodo non superiore a quindici giorni: l'irrogazione della sospensione è di competenza del Consiglio di classe allargato convocato e presieduto dal Dirigente (o dal coordinatore della classe individuato a inizio anno dal dirigente). Prima della riunione il Consiglio di classe ha il dovere di:

- a) accertare i fatti;
- b) contestare l'addebito allo studente presunto responsabile;

Al termine della discussione, dopo avere ascoltato lo studente accompagnato dai genitori il Consiglio di classe delibera sulla proposta di sospensione a scrutinio palese: nel verbale viene riportato l'esito della votazione. In caso di parità prevale il voto del Dirigente scolastico se presente. Il Consiglio di classe offre allo studente (informandone la famiglia) la conversione della sanzione della sospensione, individuando le attività più idonee. Lo studente può rifiutare tali attività; in questo caso, scatta la sanzione della sospensione. In caso di atteggiamenti gravemente pericolosi per l'incolumità altrui, o in caso di recidiva, tale conversione della sanzione non viene offerta. Dell'esito delle attività alternative, o del rifiuto delle stesse, il Consiglio di classe tiene conto al momento della valutazione del comportamento, in sede di scrutinio intermedio e finale.

Art.37 (Sospensione oltre quindici giorni) Qualora l'atto commesso dallo studente sia particolarmente grave, il Dirigente scolastico, ovvero il Consiglio di classe, può chiedere la convocazione, anche d'urgenza, del Consiglio di Istituto, per proporre una sospensione per un periodo superiore a quindici giorni. Il Consiglio di Istituto può decidere anche di irrogare una sospensione non superiore ai quindici giorni; in questo caso, non è necessaria

la convocazione del Consiglio di classe competente. La sospensione irrogata dal Consiglio di istituto non può essere convertita in attività alternative.

Art.38 (Sospensione cautelare) Qualora uno studente commetta gravi atti di violenza (fisica, psicologica o verbale) o altri atti particolarmente gravi, il Dirigente Scolastico, sentito il coordinatore di classe, può sospendere cautelativamente lo studente dalle lezioni, con effetto immediato, per non più di tre giorni, e informandone la famiglia, al fine di garantire l'incolumità fisica o psicologica di altri soggetti. Entro tre giorni dall'inizio della sospensione cautelare, l'organo collegiale competente, appositamente convocato, esamina il caso e stabilisce l'eventuale conseguente sanzione disciplinare.

Art.39 (Impugnazioni). Avverso le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte degli studenti o di chi ne avesse interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'irrogazione, all'Organo di garanzia.

Art.40 (Organo di garanzia). L'Organo di garanzia è eletto dal Consiglio di Istituto, ed è composto da un docente, da un genitore e da uno studente maggiorenne, oltre che dal Dirigente scolastico, che lo presiede. Il Consiglio elegge anche un membro supplente per ogni categoria (docenti, genitori, studenti) Il procedimento innanzi all'organo di garanzia ha inizio con la proposizione di impugnazione avverso l'ammonizione da parte dello studente, o di chi ne abbia interesse, che deve essere sentito nella fase istruttoria dell'appello. L'organo di garanzia decide sull'appello in camera di consiglio. Al termine della discussione la votazione avviene a scrutinio palese: nel verbale viene riportato l'esito della votazione. In caso di parità prevale il voto del Dirigente scolastico. Nel caso in cui lo studente appellante faccia parte dell'organismo di garanzia, nel procedimento che lo interessa verrà sostituito dal membro supplente. L'organo di garanzia è altresì competente a dirimere, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, i conflitti interpretativi che sorgano in relazione al presente regolamento.

Il Presidente del Consiglio d'Istituto

Sig.ra Guido Maria Rosa